

IL POTERE LEGISLATIVO NON DEVE INTROMETTERSI NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ALLO SCOPO DI INFLUIRE SULL'ESITO DI CAUSE IN CORSO - Questione di legittimità costituzionale della legge n. 266/2005 (Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008, Pres. ed Est. Senese).

Nadia P., dipendente di un ente locale, inclusa nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) è passata, con effetto dal 1.1.2000, alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale in base all'art. 8 della legge 3.5.1999 n. 124. Le è stato pertanto applicato il contratto collettivo del comparto scuola. Tuttavia, in base ad un accordo tra l'Aran e le organizzazioni sindacali in data 20.7.2000 recepito con D.M. 5.4.2001, non le è stata riconosciuta, ai fini del trattamento economico e normativo, l'anzianità di servizio maturata prima del trasferimento. Ella ha chiesto al Tribunale di Venezia di dichiarare il suo diritto al riconoscimento di tale anzianità e di condannare l'amministrazione statale al pagamento delle differenze di retribuzione maturate con effetto dal 1.1.2000. Il Tribunale, con sentenza del giugno 2004, ha accolto la domanda, in quanto ha ritenuto invalido ed inefficace l'accordo sindacale del 20.7.2000 per contrasto con la legge n. 124/99, interpretata nel senso che essa imponeva di tener conto, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata dalla lavoratrice alle dipendenze dell'ente locale. Il Ministero dell'Istruzione ha proposto ricorso per cassazione in base all'art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, censurando la decisione del Tribunale di Venezia per violazione di legge. Pochi mesi dopo l'inizio del procedimento davanti alla Suprema Corte è entrata in vigore la legge 23.12.2005 n. 166 recante, all'art. 1 comma 218, l'interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 3.5.1999 n. 124, nei seguenti termini: "L'art. 7 comma 2 dell'art. 8 della legge 3.5.1999 n. 124 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale."

Il Ministero della Pubblica Istruzione, nella memoria depositata prima della discussione del ricorso davanti alla Suprema Corte, ha invocato la nuova legge, rilevando che essa impone un'interpretazione dell'art. 8 Legge n. 124/99 diversa da quella prescelta dal Tribunale di Venezia e quindi nel senso di negare il diritto della lavoratrice al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata come dipendente di ente locale. La difesa della lavoratrice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione (secondo cui la potestà legislativa dello Stato deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) sostenendo che in questo caso si è verificata una violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU); questa norma internazionale, affermando il diritto di ogni persona a un giusto processo dinanzi a un Tribunale indipendente ed imparziale - ha osservato la difesa della lavoratrice - impone al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sull'esito di una singola causa o di una determinata categoria di controversie.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro ordinanza n. 22260 del 4 settembre 2008, Pres. ed Est. Senese) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. La parità delle parti dinanzi al giudice - ha osservato la Cassazione - implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una determinata categoria di controversie.